

GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI - 873 REG.DEC.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO PER L'ANNO 2021 PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE CON LA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA AMBULATORIO DENTISTICO DOTT. ENRICO DOLSO**

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO  
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventuno**  
il giorno quattordici del mese di OTTOBRE

**IL DIRETTORE GENERALE**

**dott. Antonio Poggiana**

**nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019**

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO PER L'ANNO 2021 PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE CON LA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA AMBULATORIO DENTISTICO DOTT. ENRICO DOLSO

PREMESSO CHE:

- l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali (per il Friuli Venezia Giulia Aziende per l'Assistenza Sanitaria), anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale; tali specifici accordi sono finalizzati a determinare le relative commesse contenenti i volumi quanti/qualitativi prestazionali con riferimento a ciascun erogatore privato accreditato;
- il Decreto del Ministero della Salute del 9.12.2015 recante le *“Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale”*, definisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale che possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario, solo nel rispetto di determinate condizioni di erogabilità riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni), al medico prescrittore, all'esito delle procedure o accertamenti pregressi;
- il DPCM 12.01.2017 definisce ed aggiorna i Livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 502/1992;
- la DGR 22.09.2017, n. 1783 avente ad oggetto *“DPCM 12.01.2017 – Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extra LEA)”*, dispone l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza - LEA – e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extra LEA);
- l'art. 34 della L.R. n. 22 del 12.12.2019 *“Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006”* statuisce che gli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 sono definiti in coerenza con la programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità dei costi;
- l'art. 65 della succitata L.R. n. 22/2019 prevede che la stipula di accordi contrattuali regionali con le organizzazioni rappresentative delle strutture private e di accordi aziendali con le strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale siano definiti in coerenza con la programmazione regionale che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi;

PREMESSO inoltre CHE con L.R. 27 del 17.12.2018 rubricata “*Assetto Istituzionale e Organizzativo del Servizio Sanitario Regionale*” è stata istituita l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – ASUGI - legittimata a stipulare gli accordi contrattuali con le strutture private accreditate, atteso che a far data dal 01 gennaio 2020 sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all’ex Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (A.S.U.I.T.S.) e alla parte “Isontina” dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” (A.A.S. n. 2);

ATTESO CHE con DGR n. 189 del 12 febbraio 2021 venivano approvate in via definitiva le Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale - anno 2021 - con il quale sono stati definiti gli obiettivi annuali aziendali, le progettualità 2021, le risorse disponibili e criteri di finanziamento per gli Enti del SSR, come modificata con DGR n. 371 del 12 marzo 2021;

VISTO CHE con decreto del direttore generale n. 289 del 14 aprile 2021 veniva approvata, in via preliminare, la proposta del Piano attuativo ed il Bilancio Preventivo Economico Annuale per l’anno 2021 di ASUGI;

RICHIAMATO il decreto del Direttore generale n. 437 del 21.05.2021 con cui, nelle more della stipula degli accordi regionali per il triennio 2021-2023, al fine di garantire le prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale, l’Azienda ha approvato per l’anno 2021 la commessa con ciascuna struttura privata accreditata afferente al territorio di ASUGI, confermando provvisoriamente il riferimento al budget 2019 ovvero a quanto stabilito con DGR n. 42/2017, dato atto che dal 1 gennaio 2021 gli accordi sopra citati per l’anno 2020 erano venuti a scadenza;

DATO ATTO CHE il suddetto decreto è stato adottato in considerazione:

- della necessità di non incorrere in interruzione di pubblico servizio, di ridurre i tempi di attesa rispetto anche alle prestazioni sospese a seguito dell’emergenza epidemiologica ritenendo di dover garantire la piena funzionalità dell’offerta sanitaria al cittadino anche avvalendosi del privato convenzionato;
- della perdurante emergenza epidemiologica e della conseguente necessità di garantire l’attività da parte degli erogatori privati;

PRESO ATTO della nota prot. n. 11929 del 29 marzo 2021 con cui ARCS da indicazione di riconoscere fin da subito l’acconto mensile del 70% del budget annuale suddiviso in dodicesimi, agli erogatori privati accreditati di cui alla DGR n. 42/2017, in continuità con quanto stabilito dalla stessa delibera di Giunta; nella succitata nota viene anche specificato che a decorrere dal 1 gennaio 2021 non trova più applicazione quanto previsto dalla DGR n. 1074/2020;

VISTA la DGR n. 1037 del 02.07.2021 - con cui è stato approvato l’Accordo triennale 2021-2023 tra la Regione e le Associazioni rappresentative delle strutture private FVG, avente ad oggetto l’erogazione per conto del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie da parte delle stesse strutture – che quantifica le risorse economiche destinate ai singoli operatori privati per l’attività erogata a favore di utenti regionali, ricalcolando gli importi sul budget storico 2011 rivalutato ai sensi del decreto legge

26.10.2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale;

ATTESO CHE la medesima DGR n. 1037/2021 stabilisce che la spesa consuntivata nell'anno 2011 ricalcolata, nelle more della definizione degli Accordi fra le Regioni, costituisce il riferimento anche per la remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti dei residenti in altre regioni dagli stessi erogatori privati accreditati e che l'eventuale deroga a tale limite può essere prevista per le prestazioni ospedaliere di alta specialità solo a condizione che venga garantita l'invarianza dell'effetto finanziario e che vengano adottate quindi le misure alternative previste dalla normativa di cui alla legge 28.12.2015, n. 208, art. 1, comma 574;

DATO ATTO CHE le tariffe attualmente vigenti per la specialistica ambulatoriale ed applicate negli accordi oggetto del presente decreto, salvo successive modifiche, sono quelle definite nel nomenclatore tariffario regionale di cui alla DGR n. 1680 del 14/09/2018 e s.m.i.;

VISTE le DGR n. 2034 del 16.10.2015 e n. 1815 del 25.10.2019 che definiscono rispettivamente l'organizzazione e le regole per l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la gestione delle liste di attesa al fine di assicurare in maniera omogenea sull'intero territorio regionale il sistema dell'offerta delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;

RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere alla formalizzazione dell'accordo per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per l'anno 2021 sulla base delle disposizioni regionali richiamate, fermo restando l'adeguamento in caso di ulteriori accordi della Regione.

DATO ATTO che con propria nota prot.n. 81165 del 9 settembre c.a. veniva trasmessa la proposta di accordo per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale dell'anno 2021 all'Ambulatorio Dentistico Dott. Enrico Dolso;

PRESO ATTO che l'Ambulatorio Dentistico Dott. Enrico Dolso ha comunicato con nota del 16 settembre c.a. la propria disponibilità alla sottoscrizione dell'accordo;

RITENUTO pertanto necessario, alla luce di quanto su esposto, per garantire le prestazioni di specialistica ambulatoriale, provvedere alla stipula dell'accordo l'anno 2021 nel testo allegato, costituente parte integrante del presente decreto, con la struttura privata accreditata Ambulatorio Dentistico Dott. Enrico Dolso con sede in Trieste, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria e dotata di capacità produttiva adeguata per rispondere alle esigenze dell'Azienda;

RILEVATO che il provvedimento è proposto dal Direttore della GO - S.C. CONVENZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari;

## IL DIRETTORE GENERALE

### DECRETA

per quanto esposto in narrativa:

1. di approvare l'accordo per l'anno 2021 con la struttura privata accreditata Ambulatorio Dentistico Dott. Enrico Dolso con sede in Trieste, nel testo allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di garantire le prestazioni di specialistica ambulatoriale;
2. il budget conseguente al presente provvedimento per l'accordo sub 1) e ammontante ad euro 95.730,93 (importo già compreso nell'imputazione contabile del decreto 872/2021), costituisce onere per l'Azienda, imputato al conto n. 305.100.150.500.40 "Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati" del bilancio dell'azienda per l'esercizio 2021, esclusivamente per la quota corrispondente alle prestazioni erogate ad assistiti ASUGI, mentre la quota del budget corrispondente alle prestazioni erogate agli assistiti delle altre aziende sanitarie regionali, è contabilizzata al conto 110.400.100.200.10 "Crediti v/Az.San.Pubbliche delle Regioni per mobilità non in compensazione";
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del  
Direttore Sanitario  
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del  
Direttore Amministrativo  
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del  
Direttore dei Servizi Sociosanitari  
dott. Fabio Samani

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA  
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F  
DATA FIRMA: 14/10/2021 13:23:53  
IMPRONTA: 697CFFE344D13B61A6799E8925A70F0E441BCF3477F3A5476C668695B0DA8DA6  
441BCF3477F3A5476C668695B0DA8DA69A884CE8C1B3D0ED22DA74C79996158B  
9A884CE8C1B3D0ED22DA74C79996158B8F5A16E258549B58A4CF0AB0F0D88DE0  
8F5A16E258549B58A4CF0AB0F0D88DE0F6337076FBA30289B4EE31A7B32CEE7

NOME: EUGENIO POSSAMAI  
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L  
DATA FIRMA: 14/10/2021 13:51:07  
IMPRONTA: 8156388EB2482F2C88AE5B9827AE5DA6286448D782247DFE99EAC1A74A6AD8B5  
286448D782247DFE99EAC1A74A6AD8B5C37F6DFF01504AED240E1BFA425C12D3  
C37F6DFF01504AED240E1BFA425C12D3156E9DFDC1AED5AF23EBDE3FDF4C37AC  
156E9DFDC1AED5AF23EBDE3FDF4C37AC4E6C459D50055405D76273EC6832699A

NOME: ANDREA LONGANESI  
CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T  
DATA FIRMA: 14/10/2021 15:06:54  
IMPRONTA: 2D23802867B2B92C6BE4D9072120C6BACE279F548FD614A023CCADC126725C5A  
CE279F548FD614A023CCADC126725C5A0E11F43A6290C52F5DFEE414EB548C2B  
0E11F43A6290C52F5DFEE414EB548C2BC005D44B1C0F26334DAEFB51687CA49D  
C005D44B1C0F26334DAEFB51687CA49DF4AC130F4B19CDE01A5519C6885DF279

NOME: FABIO SAMANI  
CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I  
DATA FIRMA: 14/10/2021 15:30:22  
IMPRONTA: 41A6C06653C7CA3028AE7A2A6A8F34ED60CD414550911B6E3DC9FCDCFB807E34  
60CD414550911B6E3DC9FCDCFB807E34B7F28AC4691BD2A2FD7F68F176ADD614  
B7F28AC4691BD2A2FD7F68F176ADD61439C3ED08FF09C6E4CA1C93F80A719C2C  
39C3ED08FF09C6E4CA1C93F80A719C2CC53052F36848AF97978078231686314E